



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 555/RS/01/1/5485

27.11.19
Roma, data protocollo

OGGETTO: Approvazione dei criteri di massima per il triennio 2019-2021 da adottare negli scrutini per merito comparativo per le promozioni alle varie qualifiche delle carriere dei funzionari della Polizia di Stato.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE FSP POLIZIA DI STATO -ES-LS-PNFD-LI.SI.PO.-ADP-U.S.I.P.-CONSAP-M.P.	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE SILP CGIL - UIL POLIZIA	=ROMA=

Si trasmette, ai sensi dell'art. 27 del d.P.R.18 giugno 2002, n. 164, l'unita proposta, testè fatta pervenire dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane, concernente i criteri di massima per il triennio 2019-2021 da utilizzare negli scrutini per merito comparativo per le promozioni alle varie qualifiche delle carriere dei funzionari della Polizia di Stato.

Si trasmette, altresì, l'unita proposta concernente modifiche procedurali ai criteri di massima da utilizzare nelle promozioni per merito straordinario degli appartenenti alle carriere dei funzionari della Polizia di Stato.

Atteso che la predetta Direzione Centrale ha rappresentato l'esigenza di definire le relative procedure di approvazione nel più breve tempo possibile, si invitano codeste OO.SS. a far pervenire eventuali osservazioni sulle procedure in parola entro e non oltre il 4 dicembre p.v..

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(De Bartolomeis)

Carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia
TRIENNIO 2019/2021

Determinazione dei criteri di massima (ai sensi dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335), da adottare negli scrutini per merito comparativo per la promozione alle diverse qualifiche ~~superiore del personale dirigente e direttivo~~ della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, per il triennio 2019/2021

evidenziate in grigio le modifiche rispetto al triennio precedente

L'articolo 62, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, prevede che, come già stabilito dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, il Consiglio di Amministrazione determini ogni triennio, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli da prendere in considerazione negli scrutini di promozione, in relazione alle singole carriere.

I criteri stessi sono fissati dal Consiglio di Amministrazione su proposta della Commissione per la progressione in carriera, come previsto dall'art. 59 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni.

Tenuto conto delle disposizioni contenute negli art. 61 e 62 del citato d.P.R. n. 335/1982, e ss.mm., occorre provvedere alla determinazione dei nuovi criteri di massima, da adottarsi nel triennio 2019/2021 per il conferimento delle promozioni alle varie qualifiche ~~dirigenziali e direttive dei ruoli del personale~~ della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.

Lo scrutinio per merito comparativo, ai sensi dell'art. 61 del citato d.P.R. n. 335/1982, consiste nel giudizio della completa personalità dell'impiegato, emesso sulla base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e dallo stato matricolare, con particolare riferimento ai rapporti informativi ed ai relativi giudizi complessivi.

Si deve altresì tener conto degli incarichi e dei servizi svolti e della qualità delle funzioni, con particolare riferimento alla competenza professionale dimostrata e al grado di responsabilità assunte, anche in relazione alla sede di servizio.

~~A tale riguardo si propone di prendere in esame i titoli degli scrutinabili con riferimento ai rapporti informativi dell'ultimo quinquennio, ad esclusione dell'anno solare in corso alla data cui si riferisce lo scrutinio, fatta eccezione per i soli titoli di studio e di abilitazione professionale di cui alla tabella 3D, per i quali si prescindere da ogni limite di tempo, salvo il presupposto che il titolo di studio e di abilitazione professionale siano conseguiti entro la data del 31 dicembre dell'anno cui lo scrutinio si riferisce.~~

Per quanto attiene ai titoli, l'art. 2, comma 1, lett. ff), n.1) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni, dispone che *"con decorrenza 1° gennaio 2019, nello scrutinio per merito comparativo per le promozioni alle qualifiche delle carriere di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, (...) sono considerati i titoli con riferimento alle valutazioni annuali dell'ultimo quinquennio, ad esclusione dell'anno solare in corso alla data del 31 dicembre precedente alla decorrenza delle promozioni, salvo per i titoli di studio e le abilitazioni professionali conseguiti entro la medesima data"*.

Dovranno, pertanto, prendersi in esame, oltre a tutti gli elementi utili ai fini di valutazione risultanti dallo stato matricolare, i titoli degli scrutinabili con riferimento ai rapporti informativi dell'ultimo quinquennio, ad esclusione dell'anno solare in corso alla data del 31 dicembre precedente alla decorrenza delle promozioni.

Fanno eccezione i soli titoli di studio e di abilitazione professionale, nonché il Corso di alta formazione, di cui alla tabella 3D, per i quali si prescindere da ogni limite di tempo, salvo il presupposto che il titolo di studio, di abilitazione professionale o il Corso di alta formazione siano conseguiti entro la data del 31 dicembre precedente alla decorrenza delle promozioni.

I titoli correlati alla frequenza del Corso di Alta Formazione acquisiti dal frequentatore (corso di lingua, eventuale pubblicazione tesi, possibili master, ecc) non producono autonomo, ulteriore punteggio oltre quello previsto per la positiva frequenza del Corso stesso.

Qualora si ritenga di escludere dalla valutazione determinati titoli risultanti dalla documentazione matricolare, saranno indicati nel verbale i motivi della determinazione negativa.

Pertanto, i criteri di cui sopra dovranno avere riguardo alle categorie sottoindicate, con il punteggio complessivo per ciascuna indicato:

CATEGORIA I

RAPPORTI INFORMATIVI E GIUDIZI COMPLESSIVI DEL QUINQUENNIO

SCHEDE DI VALUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DIRIGENZIALE

TOTALE FINO A PUNTI 57,50

Per quanto attiene ai rapporti informativi redatti ai sensi degli artt. 62 e seguenti del citato d.P.R. n. 335/1982, e ss.mm., si propone di attribuire al complesso degli elementi di giudizio valutabili numericamente i punteggi di cui all'unità tabella 1A, di modo che, ove la somma dei coefficienti parziali sia pari alla valutazione massima di 72/72, si assegnerà un punteggio pari a punti 11,00 per l'anno cui si riferisce il rapporto.

Si propone che i punteggi da attribuire siano articolati in fasce corrispondenti ai diversi giudizi complessivi attribuibili ("ottimo", "distinto", ecc.).

All'interno di ogni singola fascia, i punteggi attribuiti seguiranno un andamento uniforme, con un intervallo di pp. 0,10 tra ogni coefficiente numerico complessivo e quello immediatamente superiore od inferiore e di punti 0,50 in corrispondenza del passaggio da un giudizio complessivo all'altro.

Si propone, inoltre, che venga attribuito un ulteriore punteggio fino a punti 0,50, da determinarsi in ragione di $\frac{1}{4}$ dell'eventuale punteggio aggiuntivo attribuito dall'organo competente ad esprimere il giudizio complessivo al personale che già abbia riportato il coefficiente massimo di 72/72 (v. Tabella 1A).

Per quanto riguarda il personale che riveste la qualifica di vice questore aggiunto, vice questore e primo dirigente della Polizia di Stato, l'attribuzione dei punteggi annuali relativi alla categoria in esame avverrà sulla scorta delle risultanze delle sezioni "A" e "B" della scheda valutativa di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, concernente l'attività svolta nell'anno di cui è questione, attribuendo i punteggi di cui all'unità Tabella 1B, determinati in relazione alla parte intera del punteggio riportato nelle cennate sezioni.

Nei casi di mancata compilazione della relazione sull'attività dirigenziale, attesa l'assenza della relativa scheda valutativa, ed in difetto di particolari e determinanti elementi positivi o negativi, da indicare esplicitamente a verbale, che inducano ad attribuire punteggi difformi, si procederà ad assegnare per l'anno in questione ai soli fini dello scrutinio il medesimo punteggio attribuito per l'anno precedente.

Analogamente si procederà in caso di indisponibilità di rapporti informativi annuali per il personale direttivo, a seguito di sospensione dell'efficacia ovvero di annullamento degli stessi in sede giurisdizionale, o in relazione alla valutazione di personale riammesso in servizio, ove nel quinquennio da prendere in esame rientrino anni in cui l'interessato non ha prestato servizio nei ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

CATEGORIA II
PARTICOLARI INCARICHI E SERVIZI SVOLTI
TOTALE FINO A PUNTI 4

Ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, gli incarichi valutabili sono quelli conferiti con provvedimento dell'Amministrazione di appartenenza o di quella presso cui l'impiegato presta servizio (in posizione di comando o di fuori ruolo), che non rientrino nelle normali mansioni di ufficio ovvero determinino un rilevante aggravio di lavoro o presuppongono una particolare competenza giuridica, amministrativa, economica o tecnica, o l'assunzione di particolari responsabilità.

A tal fine, sono presi in considerazione in sede di scrutinio gli incarichi conferiti con formale provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'Interno, dei Sottosegretari di Stato all'Interno e del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, o loro delegati, ovvero dei corrispondenti organi dell'amministrazione presso cui l'impiegato presta servizio - in posizione di comando o di fuori ruolo - (cui si ritiene possano essere equiparati quelli conferiti da altre amministrazioni, su specifica designazione del dipendente con formale provvedimento dei medesimi organi dell'amministrazione di appartenenza o di quella presso cui l'impiegato presta servizio e che, pertanto sono oggetto di trascrizione matricolare). ~~che non rientrino nelle normali mansioni di ufficio ovvero determinino un rilevante aggravio di lavoro o presuppongano una particolare competenza giuridica, amministrativa, economica o tecnica, o l'assunzione di particolari responsabilità.~~

In particolare, tenuto conto delle peculiarità proprie dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, e, quindi, del quadro complessivo degli incarichi che possono risultare funzionali alla selezione del personale della Polizia di Stato nell'ottica del conferimento della promozione e di un corrispondente posto di funzione, è assegnato ~~si ritiene di assegnare~~ a ciascun incarico il punteggio compendiatore ~~ricompreso nella allegata Tabella 2 un punteggio fino a pp. 0.50, secondo le indicazioni della stessa Tabella,~~ **purché l'incarico stesso non sia genericamente conferito al titolare del posto di funzione ricoperto ovvero non sia diretta conseguenza delle specifiche funzioni svolte presso l'ufficio di appartenenza in base a fonti normative o regolamentari ovvero, ancora, non sia derivazione in generale di provvedimenti di natura organizzativa.**

Al fine, quindi, di razionalizzare ed equilibrare la distribuzione del punteggio che fa capo alla Categoria, si ritiene di individuare le seguenti quattro sottocategorie in cui ripartire i possibili titoli oggetto di esame, prevedendo per ciascuna di esse un punteggio massimo di pp. 1:

- Cat. II - A. Incarichi particolari svolti nell'Amministrazione;
- Cat. II - B. Incarichi di insegnamento e di partecipazione a commissioni d'esame;
- Cat. II - C. Incarichi di partecipazione a commissioni, comitati e gruppi di lavoro;
- Cat. II - D. Ulteriori incarichi particolari.

Per quanto concerne, in generale, gli incarichi che, pur oggetto di distinti provvedimenti di conferimento, comportino nella sostanza la ripetizione di una medesima attività, il punteggio derivante dalla summenzionata tabella verrà attribuito un'unica volta per ciascun anno solare.

Per quanto riguarda, in particolare, ~~i titoli della Categoria in esame, e con particolare riferimento alle~~ le docenze, pur nella consapevolezza che sulla effettiva gravosità degli incarichi possa incidere una pluralità di circostanze non tutte desumibili dagli atti matricolari, ed in mancanza di un sistema di rilevazione del grado di professionalità ed efficacia con cui gli stessi sono stati svolti, il punteggio indicato nella medesima tabella verrà attribuito per ogni specifico incarico o materia di insegnamento, prescindendo, rispettivamente, dalle modalità di svolgimento e dal numero delle ore dell'insegnamento stesso.

CATEGORIA III

ALTRI TITOLI

TOTALE FINO A PUNTI 8,50

Si propone di attribuire ai lavori originali elaborati per il servizio, alle pubblicazioni scientifiche, ai titoli accademici e professionali, ai corsi di aggiornamento ed ai riconoscimenti di servizio i punteggi risultanti dal prospetto che segue, nonché dalle tabelle 3A 3B, 3C, 3D e 3E allegate.

Per quanto riguarda il punteggio massimo attribuibile, esso è fissato in:

- 3A. punti **1,00** per i **lavori originali elaborati per il servizio** (~~punti 0,10 per ogni lavoro~~): si intendono tali i lavori originali svolti dall'impiegato nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale incarico conferitogli dall'Amministrazione di appartenenza o da quella presso cui l'impiegato presta servizio, che vertono su problemi giuridici, amministrativi, economici o tecnici o su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione e che, qualora siano stati elaborati per iniziativa del dipendente nell'ambito delle proprie attribuzioni, siano stati valutati dai competenti uffici dell'Amministrazione di appartenenza quali suscettibili di recare un contributo apprezzabile alla pratica professionale;

La valutazione dei lavori originali elaborati per il servizio è riportata nella Tabella 3A.

- 3B. punti **1,00** per le **pubblicazioni scientifiche** (punti 0,10 per ogni pubblicazione) e gli **incarichi accademici**: si intendono "pubblicazioni scientifiche" soltanto quelle relative alle discipline giuridiche, amministrative, economiche e tecniche attinenti all'attività ed ai servizi propri dell'Amministrazione, che siano state valutate dai competenti uffici dell'Amministrazione di appartenenza quali suscettibili di recare un contributo apprezzabile alla dottrina ovvero alla pratica professionale e che siano edite a stampa (inteso, quest'ultimo requisito, in chiave interpretativo-evolutiva di riguardare anche pubblicazioni su riviste specializzate *on line*).

Gli incarichi accademici oggetto di valutazione sono quelli riportati nella Tabella 3B. I relativi punteggi vengono attribuiti per ogni specifica materia di insegnamento a condizione che gli incarichi stessi siano stati svolti per l'intero corso accademico.

- 3C. punti **1,50** per i **corsi professionali** programmati dall'Amministrazione o comunque svolti su apposita e preventiva designazione dell'Amministrazione stessa, conclusisi con un esame e valutazione finale (Tabella 3C);
- 3D. punti **1,50** per i **titoli di studio e di abilitazione professionale non obbligatori** compresi tra quelli di cui alla Tabella 3D, perché concretamente attinenti alla formazione professionale;
- 3E. punti **3,50** per i **particolari riconoscimenti** compresi tra quelli di cui alla tabella 3E conseguiti nel quinquennio.

CATEGORIA IV

COEFFICIENTE DI ANZIANITÀ

TOTALE FINO A PUNTI 6

~~Ai sensi del terzo comma dell'articolo 169 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, per ogni anno di effettivo servizio prestato nella qualifica immediatamente inferiore a quella da conferire, oltre l'anzianità minima prescritta per l'ammissione allo scrutinio e per non più di sei anni, in sede di scrutinio si attribuisce un coefficiente di anzianità, pari ad un centesimo del coefficiente massimo complessivo stabilito per la valutazione dei titoli se l'impiegato ha riportato un giudizio complessivo non inferiore a "distinto". Per il personale dirigenziale, il coefficiente verrà attribuito~~

~~secondo le medesime modalità, a condizione che l'interessato riporti in sede di valutazione annuale un giudizio non inferiore a "conforme".~~

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 169, comma terzo, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e dell'art. 2, comma 1, lett. ff), n.2) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni, per ogni anno di effettivo servizio prestato nella qualifica immediatamente inferiore a quella da conferire, oltre l'anzianità minima prescritta per l'ammissione allo scrutinio e per non più di tre anni, in sede di scrutinio si attribuisce un coefficiente di anzianità, pari a due centesimi del coefficiente massimo complessivo stabilito per la valutazione dei titoli e si attribuisce già dalla prima ammissione allo scrutinio se l'impiegato ha riportato un giudizio complessivo non inferiore a "distinto". Per il personale dirigenziale, il coefficiente verrà attribuito secondo le medesime modalità, a condizione che l'interessato riporti in sede di valutazione annuale un giudizio non inferiore a "conforme".

CATEGORIA V

**QUALITÀ DELLE FUNZIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA
COMPETENZA PROFESSIONALE DIMOSTRATA ED AL GRADO DI
RESPONSABILITÀ ASSUNTA, ALLA STIMA ED AL PRESTIGIO GODUTI NEGLI
AMBIENTI ESTERNI ED INTERNI, ALL'IMPEGNO PROFESSIONALE DERIVANTE
DALLA SPECIFICA SEDE DI SERVIZIO.**

**ATTITUDINE AD ASSUMERE MAGGIORI RESPONSABILITÀ E AD ASSolvere LE
FUNZIONI DELLA QUALIFICA DA CONFERIRE.**

TOTALE FINO A PUNTI 24

Verranno presi in considerazione tutti gli elementi desumibili dai precedenti di servizio dello scrutinato, con riferimento a tutta la carriera, ancorché con particolare attenzione per le vicende più recenti nel tempo.

Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione alle due sottocategorie che seguono.

5A. Qualità delle funzioni, con particolare riferimento alla competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunta, alla stima ed al prestigio goduti negli ambienti esterni ed interni, all'impegno professionale derivante dalla specifica sede di servizio

Fino al massimo di pp. 8,00

Viene valutato il livello qualitativo delle funzioni svolte durante la carriera, con riguardo alla rilevanza dell'Ufficio e della sede di servizio ed al grado di responsabilità assunta, prendendo altresì in considerazione le capacità organizzative e gestionali dimostrate nel concreto espletamento degli incarichi, nonché l'immagine offerta dal funzionario sia nell'ambito dell'Amministrazione, che negli ambienti esterni (Magistratura, altre Istituzioni, etc.).

Nella valutazione si terrà anche conto dei giudizi complessivi e delle valutazioni annuali riportate nella carriera, con particolare attenzione per l'andamento di quelli più recenti, pur senza operare differenziazioni sostanziali in ragione dello specifico punteggio risultante dai relativi rapporti informativi o dalla scheda di valutazione dell'attività svolta dal dirigente, in quanto già preso in considerazione ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo alla Categoria 1^a.

5B. Attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire

Fino al massimo di pp. 16,00

Viene espresso un giudizio sulla presumibile capacità del dipendente di espletare con affidabilità e competenza le funzioni previste per la qualifica da conferire, tenendo conto

della completa personalità dello scrutinando e della disponibilità manifestata verso le esigenze di servizio. ~~ed avendo in considerazione, tra l'altro, anche il profilo della mobilità quale risulta da tutte le sedi di servizio e gli incarichi ricoperti.~~

❧

~~Il coefficiente complessivo minimo per l'idoneità alla promozione, conformemente all'articolo 62 del Regolamento del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, viene fissato in misura pari a pp. 65/100.~~

~~Per gli scrutini finalizzati al conferimento delle qualifiche dirigenziali, il medesimo coefficiente viene fissato nella misura di pp. 75/100, in ragione della maggiore selettività che necessariamente caratterizza le relative procedure di selezione.~~

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 62, comma terzo, del d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni, e dell'art. 2, comma 1, lett. ff), n.3) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni, **il coefficiente complessivo minimo per l'idoneità alla promozione**, è determinato dalla Commissione per la progressione in carriera prevista dall'articolo 59 del medesimo decreto legislativo e non può essere fissato in misura inferiore alla meta del coefficiente complessivo massimo.

Non possono essere considerati idonei quei funzionari, i quali, con qualunque coefficiente complessivo, non abbiano ottenuto almeno la metà del coefficiente massimo nella categoria concernente le qualità del servizio prestato ed in quella concernente l'attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica superiore.

❧

La Commissione per la progressione in carriera, prima di dar concreto avvio allo scrutinio dei funzionari, assolverà all'onere di dare chiarimento preventivo delle specifiche circostanze di fatto che possono concretamente assumere un valore sostanzialmente rilevante ai fini dell'attribuzione del punteggio discrezionale. Tale onere (peraltro già assunto per prassi nel corso degli anni dalla Commissione e connesso alla necessità di corrispondere adeguatamente alle esigenze di motivazione nella formulazione del punteggio discrezionale) dovrà essere assolto bilanciando il profilo delle pregresse esperienze professionali, l'anzianità di servizio e di qualifica, nonché le presumibili capacità di cui il singolo funzionario potrà dar prova nel prosieguo della carriera, anche in relazione al possibile utile impiego futuro dello stesso interessato, alla luce delle esigenze organizzativo-funzionali delle diverse articolazioni centrali e territoriali in cui si struttura l'Amministrazione della pubblica sicurezza.

TABELLA 1A

RAPPORTI INFORMATIVI E GIUDIZI COMPLESSIVI

Giudizio complessivo	Punteggio attribuito nel rapporto informativo	Punteggio da attribuire in sede di scrutinio per merito comparativo
OTTIMO	72 + 2	11,50
	72 + 1	11,25
	72	11,00
	71	10,90
	70	10,80
	69	10,70
	68	10,60
	67	10,50
	66	10,40
DISTINTO	65	9,90
	64	9,80
	63	9,70
	62	9,60
	61	9,50
	60	9,40
	59	9,30
	58	9,20
	57	9,10
	56	9,00
	55	8,90
BUONO	54	8,80
	53	8,30
	52	8,20
	51	8,10
	50	8,00
	49	7,90

Giudizio complessivo	Punteggio attribuito nel rapporto informativo	Punteggio da attribuire in sede di scrutinio per merito comparativo
BUONO	48	7,80
	47	7,70
	46	7,60
	45	7,50
	44	7,40
	43	7,30
	42	7,20
	MEDIOCRE	41
40		6,60
39		6,50
38		6,40
37		6,30
36		6,20
35		6,10
34		6,00
33		5,90
32		5,80
INSUFFICIENTE	31	5,70
	30	5,20
	29	5,10
	28	5,00
	27	4,90
	26	4,80
	25	4,70
	24	4,60

TABELLA 1B

SCHEDE VALUTATIVE DELL'ATTIVITÀ DIRIGENZIALE

Punteggio attribuito nella scheda valutativa	Punteggio da attribuire in sede di scrutinio per merito comparativo
100	11,50
99	11,40
98	11,30
97	11,20
96	11,10
95	11,00
94	10,90
93	10,80
92	10,70
91	10,60
90	10,50
89	10,40
88	10,30
87	10,20
86	10,10
85	10,00
84	9,90
83	9,80
82	9,70
81	9,60
80	9,50
79	9,40

Punteggio attribuito nella scheda valutativa	Punteggio da attribuire in sede di scrutinio per merito comparativo
78	9,30
77	9,20
76	9,10
75	9,00
74	8,90
73	8,80
72	8,70
71	8,60
70	8,50
69	8,40
68	8,30
67	8,20
66	8,10
65	8,00
64	7,90
63	7,80
62	7,70
61	7,60
60	7,50
59	7,40
58	7,30
57	7,20

Punteggio attribuito nella scheda valutativa	Punteggio da attribuire in sede di scrutinio per merito comparativo
56	7,10
55	7,00
54	6,90
53	6,80
52	6,70
51	6,60
50	6,50
49	6,40
48	6,30
47	6,20
46	6,10
45	6,00
44	5,90
43	5,80
42	5,70
41	5,60
40	5,50

TABELLA 2

CATEGORIA II
PARTICOLARI INCARICHI E SERVIZI SVOLTI
TOTALE FINO A PUNTI 4

Categoria II – A – Incarichi particolari svolti nell’Amministrazione (fino a punti 1)	
INCARICO ¹	Punti
Responsabile di Segreteria di Sicurezza Funzionario designato o capo segreteria di sicurezza (d.P.C.m. n. 4/2011)	0,10
Addetto o sostituto resp. di Segreteria di Sicurezza Sostituto funzionario designato o sostituto capo segreteria di sicurezza (d.P.C.m. n. 4/2011)	0,05
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (d.lgs. n. 81/2008)	0,10
Responsabile del trattamento dei dati personali (legge n. 196/2003)	0,10
Datore di lavoro o suo delegato (d.lgs. n. 81/2008)	0,10
Preposto dal datore di lavoro (d.lgs. n. 81/2008)	0,05
Presidente/Coordinatore di comitati permanenti	0,20
Componente di commissioni, comitati e gruppi del lavoro permanenti ²	0,10
Consegnatario per “debito di custodia” o per “debito di vigilanza”	0,10
Incarichi particolari svolti nell’Amministrazione ³	0,10
Categoria II–B–Incarichi di insegnamento e di partecipazione a commissioni d’esame (fino a punti 1)	
INCARICO	Punti
Docente corsi per agenti, assistenti e sovrintendenti	0,05 0,10
Docente corsi per ispettori	0,10 0,15
Docente corsi per funzionari	0,15 0,20
Docente corsi di formazione dirigenziale	0,20
Docente di ed. fisica, difesa personale, addestramento formale e materie tecniche (tutte le qualifiche)	0,05
Presidente di Commissione di esame (valutabile solo se avulso da precedente insegnamento nell’ambito del medesimo corso)	0,20
Componente di Commissione di esame ⁴ (valutabile solo se avulso da precedente insegnamento nell’ambito del medesimo corso)	0,10

¹ - I rispettivi punteggi sono da attribuire per ogni anno solare di svolgimento dell’incarico, previa attestazione dell’interessato per ciascuna annualità.

² - Il carattere permanente presuppone, sul piano oggettivo, un atto di costituzione stabile nel tempo dell’organo e, sul piano soggettivo, la designazione a tempo indeterminato del componente (se supplente, è necessaria l’attestazione dell’Organo circa l’effettivo svolgimento dell’incarico).

³ - ~~Con~~ Secondo i criteri definiti in parte discorsiva della Categoria II.

⁴ - Se supplente, è necessaria l’attestazione da parte della Commissione circa l’effettivo svolgimento dell’incarico.

Carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia
TRIENNIO 2019/2021

Categoria II – C – Incarichi di partecipazione a commissioni, comitati, gruppi di lavoro (fino a punti 1)	
INCARICO	Punti
Presidente/Coordinatore di commissioni, comitati, gruppi di lavoro	0,20
Componente di commissioni, comitati, gruppi di lavoro	0,10
Categoria II – D – Ulteriori incarichi particolari (fino a punti 1)	
INCARICO	Punti
Commissario prefettizio (d.lgs. n. 267/2000)	0,50
Sub commissario prefettizio, componente commissione straordinaria gestione Comuni, componente commissione d'accesso Comuni o posizioni di sovraordinazione (d.lgs. n. 267/2000) (se con "certificato di lodevole servizio" ulteriori punti 0,05)	0,30
Relatore a congressi/convegni su incarico dell'Amministrazione ⁵	0,10
Incarichi particolari svolti all'esterno dell'Amministrazione ⁶	0,10

⁵ - Con presentazione di relazione connotata da requisiti di scientificità ed originalità.

⁶ - ~~Con~~ Secondo i criteri definiti in parte discorsiva della Categoria II.

TABELLA 3A

CATEGORIA III

ALTRI TITOLI

Lavori originali elaborati per il servizio

TOTALE FINO A PUNTI 1

Incarico	Punti
Lavori originali elaborati per il servizio	0,10
Modulo <i>e-learning</i>	0,20

TABELLA 3B

CATEGORIA III

ALTRI TITOLI

Pubblicazioni scientifiche ed incarichi accademici

TOTALE FINO A PUNTI 1

Incarico	Punti
Incarico di insegnamento universitario in corsi di laurea	0,20
Incarico di insegnamento in <i>master</i> e/o corsi di perfezionamento o specializzazione universitari	0,10
Altri incarichi di insegnamento di livello analogo a quello universitario presso altre Amministrazioni	0,05

TABELLA 3C

CATEGORIA III

ALTRI TITOLI

Corsi professionali superati

TOTALE FINO A PUNTI 1,50

PUNTEGGIO RIPORTATO AL TERMINE DEL CORSO	Punti
Ottimo/molto buono/segnalato profitto	0,50
Buono/buon profitto	0,25
Sufficiente/sufficiente profitto	0,15
Con profitto	0,15
Con esito favorevole	0,15
Idoneità	0,15
Positivo	0,15
Più di pp. 8,49/10	0,50
Tra punti 7 e punti 8,49/10	0,25
Meno di punti 7/10	0,15
Più di punti 25,49/30	0,50
Tra punti 20,50 e punti 25,49/30	0,25
Meno di punti 20,50/30	0,15
Corsi di aggiornamento per la progressione in carriera professionale (art. 57 d. lg.vo n. 334/2000)	
Con segnalato profitto	0,50
Con buon profitto	0,25
Con sufficiente profitto	0,15
Corso di aggiornamento presso la Scuola di Perfezionamento per le Forze di polizia	
Frequenza e superamento	0,50

TABELLA 3D

CATEGORIA III

ALTRI TITOLI

Titoli di studio e di abilitazione professionale non obbligatori

TOTALE FINO A PUNTI 1,50

	Punti
Laurea specialistica, oltre la prima	0,50
Laurea breve, oltre la prima	0,20
Corsi di perfezionamento e di specializzazione <i>post lauream</i> , <i>master post lauream</i> e dottorati di ricerca, frequentati presso istituti universitari o equipollenti ⁷	0,50
Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato o procuratore legale e di dottore commercialista	0,20
Abilitazione all'insegnamento di materie giuridiche, economiche e sociologiche	0,20
Corso di alta formazione presso la Scuola di Perfezionamento per le Forze di polizia	
Frequenza e superamento	1,00

⁷ - I titoli devono essere formalmente individuati come tali, avere quantomeno durata annuale e prevedere sia esami di profitto che esami finali.

TABELLA 3E

CATEGORIA III

ALTRI TITOLI

Particolari riconoscimenti

TOTALE FINO A PUNTI 3,50

Riconoscimento	Punti
Medaglia d'oro al valor civile o militare	2,00
Medaglia d'argento al valor civile o militare	1,75
Medaglia di bronzo al valor civile o militare	1,50
Medaglia d'oro al merito civile	1,50
Medaglia d'argento al merito civile	1,25
Medaglia di bronzo al merito civile	1,00
Attestato di merito speciale	1,00
Encomio solenne	1,00
Encomio	0,50
Parola di lode	0,25
Attestato di pubblica benemerenzza	0,20

Determinazione dei criteri di massima (ai sensi dell'art. 62 del ~~D.P.R.~~ decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335), da adottare negli scrutini per merito comparativo per la promozione alle diverse qualifiche alla ~~qualifica superiore del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica~~ della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, per il triennio 2019/2021.

Evidenziate in grigio le modifiche rispetto al triennio precedente

L'articolo 62, ultimo comma, del ~~D.P.R.~~ decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, prevede che, come già stabilito dall'articolo 38 del ~~D.P.R.~~ decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, il Consiglio di Amministrazione determini ogni triennio, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli da prendere in considerazione negli scrutini di promozione, in relazione alle singole carriere.

I criteri stessi sono fissati dal Consiglio di Amministrazione su proposta della Commissione per la progressione in carriera, come previsto dall'articolo 59 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni.

Tenuto conto delle disposizioni contenute negli articoli 61 e 62 del citato ~~D.P.R.~~ d.P.R. n. 335/1982, e ss.mm., occorre provvedere alla determinazione dei nuovi criteri di massima, da adottarsi nel triennio 2019/2021 per il conferimento delle promozioni alle varie ~~nelle~~ qualifiche ~~dirigenziali e direttive dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica~~ della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato ai sensi dell'art. 2 del ~~D.P.R.~~ d.P.R. n. 337/82, e ss.mm..

Lo scrutinio per merito comparativo, ai sensi dell'articolo 61 del ~~D.P.R.~~ citato d.P.R. n. 335/1982, consiste nel giudizio della completa personalità dell'impiegato, emesso sulla base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e dallo stato matricolare, con particolare riferimento ai rapporti informativi ed ai relativi giudizi complessivi.

Si deve altresì tener conto degli incarichi e dei servizi svolti e della qualità delle funzioni, con particolare riferimento alla competenza professionale dimostrata e al grado di responsabilità assunte, anche in relazione alla sede di servizio.

~~A tale riguardo si propone di prendere in esame i titoli degli scrutinabili con riferimento ai rapporti informativi dell'ultimo quinquennio, ad esclusione dell'anno solare in corso alla data cui si riferisce lo scrutinio, fatta eccezione per i soli titoli di studio e di abilitazione professionale di cui alla tabella 3D, per i quali si prescindere da ogni limite di tempo, salvo il presupposto che il titolo di studio e di abilitazione professionale siano conseguiti entro il 31 dicembre dell'anno cui lo scrutinio si riferisce.~~

Per quanto attiene ai titoli, l'art. 2, comma 1, lett. ff), n.1) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni, dispone che *"con decorrenza 1° gennaio 2019, nello scrutinio per merito comparativo per le promozioni alle qualifiche delle carriere di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, (...) sono considerati i titoli con riferimento alle valutazioni annuali dell'ultimo quinquennio, ad esclusione dell'anno solare in corso alla data del 31 dicembre precedente alla decorrenza delle promozioni, salvo per i titoli di studio e le abilitazioni professionali conseguiti entro la medesima data"*.

Dovranno, pertanto, prendersi in esame, oltre a tutti gli elementi utili ai fini di valutazione risultanti dallo stato matricolare, i titoli degli scrutinabili con riferimento ai rapporti informativi dell'ultimo quinquennio, ad esclusione dell'anno solare in corso alla data del 31 dicembre precedente alla decorrenza delle promozioni.

Fanno eccezione i soli titoli di studio e di abilitazione professionale, di cui alla tabella 3D, per i quali si prescindere da ogni limite di tempo, salvo il presupposto che il titolo di studio o di abilitazione professionale siano conseguiti entro la data del 31 dicembre precedente alla decorrenza delle promozioni.

Qualora si ritenga di escludere dalla valutazione determinati titoli risultanti dalla documentazione matricolare, saranno indicati nel verbale i motivi della determinazione negativa.

Pertanto, i criteri di cui sopra dovranno avere riguardo alle categorie sottoindicate, con il punteggio complessivo per ciascuna indicato:

CATEGORIA I

RAPPORTI INFORMATIVI E GIUDIZI COMPLESSIVI / SCHEDE DI VALUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DIRIGENZIALE RELATIVI ALL'ULTIMO QUINQUENNIO

TOTALE FINO A PUNTI 57,50

Per quanto attiene ai rapporti informativi redatti ai sensi degli articoli 62 e seguenti del D.P.R. del citato d.P.R. n. 335/1982, e ss.mm., si propone di attribuire al complesso degli elementi di giudizio valutabili numericamente i punteggi di cui all'unità tabella 1A, di modo che, ove la somma dei coefficienti parziali sia pari alla valutazione massima di 72/72, si assegnerà un punteggio pari a punti 11,00 per l'anno cui si riferisce il rapporto.

Si propone che i punteggi da attribuire siano articolati in fasce corrispondenti ai diversi giudizi complessivi attribuibili ("ottimo", "distinto", ecc.).

All'interno di ogni singola fascia, i punteggi attribuiti seguiranno un andamento uniforme, con un intervallo di pp. 0,10 tra ogni coefficiente numerico complessivo e quello immediatamente superiore od inferiore e di punti 0,50 in corrispondenza del passaggio da un giudizio complessivo all'altro.

Si propone, inoltre, che venga attribuito un ulteriore punteggio fino a punti 0,50, da determinarsi in ragione di $\frac{1}{4}$ dell'eventuale punteggio aggiuntivo attribuito dall'organo competente ad esprimere il giudizio complessivo al personale che già abbia riportato il coefficiente massimo di 72/72 (v. Tabella 1A).

Per quanto riguarda il personale che riveste la qualifica di direttore tecnico capo, direttore tecnico superiore e primo dirigente tecnico della Polizia di Stato, l'attribuzione dei punteggi annuali relativi alla categoria in esame avverrà sulla scorta delle risultanze delle sole sezioni "A" e "B" della scheda valutativa di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, concernente l'attività svolta nell'anno di cui è questione, attribuendo i punteggi di cui all'unità Tabella 1B, determinati in relazione alla parte intera del punteggio riportato nelle cennate sezioni.

Nei casi di mancata compilazione della relazione sull'attività dirigenziale, attesa l'assenza della relativa scheda valutativa, ed in difetto di particolari e determinanti elementi positivi o negativi, da indicare esplicitamente a verbale, che inducano ad attribuire punteggi difformi, si procederà ad assegnare per l'anno in questione **ai soli fini dello scrutinio** il medesimo punteggio attribuito per l'anno precedente.

Analogamente si procederà in caso di indisponibilità di rapporti informativi annuali per il personale direttivo, a seguito di sospensione dell'efficacia ovvero di annullamento degli stessi in sede

giurisdizionale, o in relazione alla valutazione di personale riammesso in servizio, ove nel quinquennio da prendere in esame rientrino anni in cui l'interessato non ha prestato servizio nei ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

CATEGORIA II

PARTICOLARI INCARICHI E SERVIZI SVOLTI

TOTALE FINO A PUNTI 3

Ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, gli incarichi valutabili sono quelli conferiti con provvedimento dell'Amministrazione di appartenenza o di quella presso cui l'impiegato presta servizio (in posizione di comando o di fuori ruolo), che non rientrino nelle normali mansioni di ufficio ovvero determinino un rilevante aggravio di lavoro o presuppongano una particolare competenza giuridica, amministrativa, economica o tecnica, o l'assunzione di particolari responsabilità.

A tal fine, sono presi in considerazione in sede di scrutinio gli incarichi conferiti con formale provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'Interno, dei Sottosegretari di Stato all'Interno e del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, o loro delegati, ovvero dei corrispondenti organi dell'amministrazione presso cui l'impiegato presta servizio - in posizione di comando o di fuori ruolo - (cui si ritiene possano essere equiparati quelli conferiti da altre amministrazioni), a seguito di specifica designazione del dipendente con formale provvedimento dei medesimi organi dell'amministrazione di appartenenza o di quella presso cui l'impiegato presta servizio e che, pertanto sono oggetto di trascrizione matricolare. ~~, che non rientrino nelle normali mansioni di ufficio ovvero determinino un rilevante aggravio di lavoro o presuppongano una particolare competenza giuridica, amministrativa, economica o tecnica, o l'assunzione di particolari responsabilità.~~

In particolare, tenuto conto delle peculiarità proprie dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, e, quindi, del quadro complessivo degli incarichi che possono risultare funzionali alla selezione del personale della Polizia di Stato nell'ottica del conferimento della promozione e di un corrispondente posto di funzione, è assegnato ~~si ritiene di assegnare~~ a ciascun incarico il punteggio compendiatore ~~ricompreso~~ nella allegata Tabella 2 ~~un punteggio fino a pp. 0.10, secondo le indicazioni della stessa Tabella,~~ **purché l'incarico stesso non sia genericamente conferito al titolare del posto di funzione ricoperto dall'interessato, o esplicitamente indicato quale diretta conseguenza delle specifiche funzioni svolte presso l'ufficio di appartenenza in base a fonti normative o regolamentari ovvero, ancora, non sia derivazione in generale di provvedimenti di natura organizzativa.**

Al fine, quindi, di razionalizzare ed equilibrare la distribuzione del punteggio che fa capo alla Categoria, si ritiene di individuare le seguenti quattro sottocategorie in cui ripartire i possibili titoli oggetto di esame:

Cat. II - A. Incarichi particolari svolti nell'Amministrazione (fino a punti 0,50);

Cat. II - B. Incarichi di insegnamento e di partecipazione a commissioni d'esame (fino a punti 1);

Cat. II - C. Incarichi di partecipazione a comitati e gruppi di lavoro (fino a punti 1);

Cat. II - D. Ulteriori incarichi particolari (fino a punti 0,50).

Per quanto concerne, in generale, gli incarichi che, pur oggetto di distinti provvedimenti di conferimento, comportino nella sostanza la ripetizione di una medesima attività, il punteggio derivante dalla summenzionata tabella verrà attribuito un'unica volta per ciascun anno solare.

Per quanto riguarda gli incarichi di docenza, pur nella consapevolezza che sulla effettiva

gravosità degli incarichi possa incidere una pluralità di circostanze non tutte desumibili dagli atti matricolari, ed in mancanza di un sistema di rilevazione del grado di professionalità ed efficacia con cui gli stessi sono stati svolti, il punteggio indicato nella medesima tabella verrà attribuito per ciascun corso in relazione alla sola tipologia dello stesso, prescindendo, ad esempio, dal numero di materie o di ore di insegnamento.

CATEGORIA III

ALTRI TITOLI

TOTALE FINO A PUNTI 9,50

Si propone di attribuire ai lavori originali elaborati per il servizio, alle pubblicazioni scientifiche, ai titoli accademici e professionali, ai corsi di aggiornamento ed ai riconoscimenti di servizio i punteggi risultanti dal prospetto che segue e dalle tabelle 3A, 3B, 3C, 3D e 3E allegate.

Per quanto riguarda il punteggio massimo attribuibile, esso è fissato in:

3A. punti **1,00** per i **lavori originali elaborati per il servizio** (~~punti 0,10 per ogni lavoro~~): si intendono tali i lavori originali svolti dall'impiegato nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale incarico conferitogli dall'Amministrazione di appartenenza o da quella presso cui l'impiegato presta servizio, che vertono su problemi giuridici, amministrativi, economici o tecnici o su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione e che, qualora siano stati elaborati per iniziativa del dipendente nell'ambito delle proprie attribuzioni, siano stati valutati dai competenti uffici dell'Amministrazione di appartenenza ~~quale~~ quali suscettibili di recare un contributo apprezzabile alla pratica professionale.

La valutazione dei lavori originali elaborati per il servizio è riportata nella tabella 3A.

3B. punti **1,00** per le **pubblicazioni scientifiche** (punti 0,10 per ogni pubblicazione) e gli **incarichi accademici**: si intendono "pubblicazioni scientifiche" soltanto quelle relative alle discipline giuridiche, amministrative, economiche e tecniche attinenti all'attività ed ai servizi propri dell'Amministrazione, che siano state valutate dai competenti uffici dell'Amministrazione di appartenenza ~~quale~~ quali suscettibili di recare un contributo apprezzabile alla dottrina ovvero alla pratica professionale e che siano edite a stampa (inteso, quest'ultimo requisito, in chiave interpretativo-evolutiva di riguardare anche pubblicazioni su riviste specializzate *on line*).

Gli incarichi accademici oggetto di valutazione sono quelli riportati nella tabella 3B. I relativi punteggi vengono attribuiti per ogni specifica materia di insegnamento a condizione che gli incarichi stessi siano stati svolti per l'intero corso accademico.

3C. punti **1,00** per i **corsi professionali** programmati dall'Amministrazione o comunque svolti su apposita e preventiva designazione dell'Amministrazione stessa, conclusi con un esame e valutazione finale (tabella 3C);

3D. punti **4,00** per i **titoli di studio e di abilitazione professionale non obbligatori** compresi tra quelli di cui alla tabella 3D, purché concretamente attinenti alla formazione professionale;

3E. punti **2,50** per i **particolari riconoscimenti** compresi tra quelli di cui alla tabella 3E conseguiti nel quinquennio.

CATEGORIA IV

COEFFICIENTE DI ANZIANITÀ

TOTALE FINO A PUNTI 6

~~Ai sensi del terzo comma dell'articolo 169 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, per ogni anno di effettivo servizio prestato nella qualifica immediatamente inferiore a quella da conferire, oltre l'anzianità minima prescritta per l'ammissione allo scrutinio e per non più di sei anni, in sede di scrutinio si attribuisce un coefficiente di anzianità, pari ad un centesimo del coefficiente massimo complessivo stabilito per la valutazione dei titoli se l'impiegato ha riportato un giudizio complessivo non inferiore a "distinto". Per il personale dirigenziale, il coefficiente verrà attribuito secondo le medesime modalità, a condizione che l'interessato riporti in sede di valutazione annuale un giudizio non inferiore a "conforme".~~

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 169, comma terzo, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e dell'art. 2, comma 1, lett. ff), n.2) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni, per ogni anno di effettivo servizio prestato nella qualifica immediatamente inferiore a quella da conferire, oltre l'anzianità minima prescritta per l'ammissione allo scrutinio e per non più di tre anni, in sede di scrutinio si attribuisce un coefficiente di anzianità, pari a due centesimi del coefficiente massimo complessivo stabilito per la valutazione dei titoli e si attribuisce già dalla prima ammissione allo scrutinio se l'impiegato ha riportato un giudizio complessivo non inferiore a "distinto". Per il personale dirigenziale, il coefficiente verrà attribuito secondo le medesime modalità, a condizione che l'interessato riporti in sede di valutazione annuale un giudizio non inferiore a "conforme".

CATEGORIA V

QUALITÀ DELLE FUNZIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA COMPETENZA PROFESSIONALE DIMOSTRATA ED AL GRADO DI RESPONSABILITÀ ASSUNTA, ALLA STIMA ED AL PRESTIGIO GODUTI NEGLI AMBIENTI ESTERNI ED INTERNI, ALL'IMPEGNO PROFESSIONALE DERIVANTE DALLA SPECIFICA SEDE DI SERVIZIO.

ATTITUDINE AD ASSUMERE MAGGIORI RESPONSABILITÀ E AD ASSOLVERE LE FUNZIONI DELLA QUALIFICA DA CONFERIRE.

TOTALE FINO A PUNTI 24

Verranno presi in considerazione tutti gli elementi desumibili dai precedenti di servizio dello scrutinato, con riferimento a tutta la carriera, ancorché con particolare attenzione per le vicende più recenti nel tempo.

Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione alle due sottocategorie che seguono.

5A. Qualità delle funzioni, con particolare riferimento alla competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunta, alla stima ed al prestigio goduti negli ambienti esterni ed interni, all'impegno professionale derivante dalla specifica sede di servizio

Fino al massimo di pp. 8,00

Viene valutato il livello qualitativo delle funzioni svolte durante la carriera, con riguardo alla rilevanza dell'Ufficio e della sede di servizio ed al grado di responsabilità assunta, prendendo altresì in considerazione le capacità organizzative e gestionali dimostrate nel concreto espletamento degli incarichi, nonché l'immagine offerta dal funzionario sia nell'ambito dell'Amministrazione, che negli ambienti esterni (Magistratura, altre Istituzioni, etc.).

Nella valutazione si terrà anche conto dei giudizi complessivi e delle valutazioni annuali riportate nella carriera, con particolare attenzione per l'andamento di quelli più recenti, pur senza operare differenziazioni sostanziali in ragione dello specifico punteggio risultante dai relativi rapporti informativi o dalla scheda di valutazione dell'attività svolta dal dirigente, in quanto già preso in

considerazione ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo alla Categoria 1^a.

5B. Attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire

Fino al massimo di pp. 16,00

Viene espresso un giudizio sulla presumibile capacità del dipendente di espletare con affidabilità e competenza le funzioni previste per la qualifica da conferire, tenendo conto della completa personalità dello scrutinando e della disponibilità manifestata verso le esigenze di servizio, ed avendo in considerazione, tra l'altro, anche il profilo della mobilità quale risulta da tutte le sedi di servizio e gli incarichi ricoperti.

⋮

La Commissione per la progressione in carriera, prima di dar concreto avvio allo scrutinio dei funzionari, assolverà all'onere di dare chiarimento preventivo delle specifiche circostanze di fatto che possono concretamente assumere un valore sostanzialmente rilevante ai fini dell'attribuzione del punteggio discrezionale. Tale onere (peraltro già assunto per prassi nel corso degli ultimi anni dalla Commissione e connesso alla necessità di corrispondere adeguatamente alle esigenze di motivazione nella formulazione del punteggio discrezionale) dovrà essere assolto bilanciando il profilo delle pregresse esperienze professionali, l'anzianità di servizio e di qualifica, nonché le presumibili capacità di cui il singolo funzionario potrà dar prova nel prosieguo della carriera, anche in relazione al possibile utile impiego futuro dello stesso interessato, alla luce delle esigenze organizzativo-funzionali delle diverse articolazioni centrali e territoriali in cui si struttura l'Amministrazione della pubblica sicurezza.

⋮

~~Il coefficiente complessivo minimo per l'idoneità alla promozione, conformemente all'articolo 62 del Regolamento del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, viene fissato in misura pari a pp. 65/100.~~

~~Per gli scrutini finalizzati al conferimento delle qualifiche dirigenziali, il medesimo coefficiente viene fissato nella misura di pp. 75/100, in ragione della maggiore selettività che necessariamente caratterizza le relative procedure di selezione.~~

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 62, comma terzo, del d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni, e dell'art. 2, comma 1, lett. ff), n.3) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni, il **coefficiente complessivo minimo per l'idoneità alla promozione**, è determinato dalla commissione per la progressione in carriera prevista dall'articolo 59 del medesimo decreto legislativo e non può essere fissato in misura inferiore alla meta del coefficiente complessivo massimo.

Non possono essere considerati idonei quei funzionari, i quali, con qualunque coefficiente complessivo, non abbiano ottenuto almeno la metà del coefficiente massimo nella categoria concernente le qualità del servizio prestato ed in quella concernente l'attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica superiore.

TABELLA 1A

RAPPORTI INFORMATIVI E GIUDIZI COMPLESSIVI

Giudizio complessivo	Punteggio attribuito nel rapporto informativo	Punteggio da attribuire in sede di scrutinio per merito comparativo
OTTIMO	72 + 2	11,50
	72 + 1	11,25
	72	11,00
	71	10,90
	70	10,80
	69	10,70
	68	10,60
	67	10,50
DISTINTO	66	10,40
	65	9,90
	64	9,80
	63	9,70
	62	9,60
	61	9,50
	60	9,40
	59	9,30
	58	9,20
	57	9,10
	56	9,00
BUONO	55	8,90
	54	8,80
	53	8,30
	52	8,20
	51	8,10
	50	8,00
	49	7,90

Giudizio complessivo	Punteggio attribuito nel rapporto informativo	Punteggio da attribuire in sede di scrutinio per merito comparativo
BUONO	48	7,80
	47	7,70
	46	7,60
	45	7,50
	44	7,40
	43	7,30
	42	7,20
MEDIOCRE	41	6,70
	40	6,60
	39	6,50
	38	6,40
	37	6,30
	36	6,20
	35	6,10
	34	6,00
	33	5,90
	32	5,80
INSUFFICIENTE	31	5,70
	30	5,20
	29	5,10
	28	5,00
	27	4,90
	26	4,80
	25	4,70
	24	4,60

TABELLA 1B

SCHEDE VALUTATIVE DELL'ATTIVITA DIRIGENZIALE

Punteggio attribuito nella scheda valutativa	Punteggio da attribuire in sede di scrutinio per merito comparativo
100	11,50
99	11,40
98	11,30
97	11,20
96	11,10
95	11,00
94	10,90
93	10,80
92	10,70
91	10,60
90	10,50
89	10,40
88	10,30
87	10,20
86	10,10
85	10,00
84	9,90
83	9,80
82	9,70
81	9,60
80	9,50

Punteggio attribuito nella scheda valutativa	Punteggio da attribuire in sede di scrutinio per merito comparativo
79	9,40
78	9,30
77	9,20
76	9,10
75	9,00
74	8,90
73	8,80
72	8,70
71	8,60
70	8,50
69	8,40
68	8,30
67	8,20
66	8,10
65	8,00
64	7,90
63	7,80
62	7,70
61	7,60
60	7,50
59	7,40

Punteggio attribuito nella scheda valutativa	Punteggio da attribuire in sede di scrutinio per merito comparativo
58	7,30
57	7,20
56	7,10
55	7,00
54	6,90
53	6,80
52	6,70
51	6,60
50	6,50
49	6,40
48	6,30
47	6,20
46	6,10
45	6,00
44	5,90
43	5,80
42	5,70
41	5,60
40	5,50

TABELLA 2

**CATEGORIA II
PARTICOLARI INCARICHI E SERVIZI SVOLTI
TOTALE FINO A 3 PUNTI**

Categoria II – A – Incarichi particolari svolti nell’Amministrazione (fino a punti 0,50)	
INCARICO ⁽¹⁾	Punti
Funzionario designato o capo segreteria di sicurezza (d.P.C.m. n. 4/2011)	0,10
Sostituto funzionario designato o sostituto capo segreteria di sicurezza (d.P.C.m. n. 4/2011)	0,05
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (d.lgs. n. 81/2008) ex D.Lgs. 81/2008 (già legge n. 626/1994)	0,10
Responsabile del trattamento dei dati personali (legge n. 196/2003)	0,10
Datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 o suo delegato (d.lgs. n. 81/2008)	0,10
Preposto dal datore di lavoro (d.lgs. n. 81/2008)	0,05
Incarichi particolari svolti nell’Amministrazione ⁽²⁾	0,10
Categoria II – B – Incarichi di insegnamento e di partecipazione a commissioni d’esame (fino a punti 1)	
INCARICO	Punti
Docente corsi per agenti, assistenti, sovrintendenti e ispettori e ruoli equiparati	0,03 0,10
Docente corsi per ispettori e ruoli equiparati	0,15
Docente corsi per funzionari	0,05 0,20
Docente corsi di formazione dirigenziale	0,10
Presidente di Commissione di esame (valutabile solo se avulso da precedente insegnamento nell’ambito del medesimo corso)	0,10
Componente di Commissione di esame ⁽³⁾ (valutabile solo se avulso da precedente insegnamento nell’ambito del medesimo corso)	0,05
Presidente di Commissione di arruolamento (solo per il ruolo degli psicologi)	0,10
Componente di Commissione di arruolamento in altre Amministrazioni ⁽³⁾	0,05
Categoria II – C – Incarichi di partecipazione a comitati e gruppi di lavoro (fino a punti 1)	
INCARICO	Punti
Presidente/Coordinatore di commissioni e/o comitati e/o gruppi di lavoro (escluse le commissioni di collaudo, acquisto o fuori uso)	0,10
Componente di commissioni e/o comitati e/o gruppi di lavoro ⁽³⁾ (escluse le commissioni di collaudo, acquisto o fuori uso)	0,05
Categoria II – D – Ulteriori incarichi particolari (fino a punti 0,50)	
INCARICO	Punti
Relatore a congressi su incarico dell’Amministrazione ⁽⁴⁾	0,10
Relatore a convegni su incarico dell’Amministrazione ⁽⁴⁾	0,10

Incarichi particolari svolti all'esterno dell'Amministrazione ⁽²⁾	0,10
--	------

(1) I rispettivi punteggi sono da attribuire per ogni anno solare di svolgimento dell'incarico, previa attestazione dell'interessato per ciascuna annualità

(2) ~~Con~~ Secondo i criteri definiti in parte discorsiva della Categoria II

(3) Se supplente, è necessaria l'attestazione da parte della Commissione circa l'effettivo svolgimento dell'incarico

(4) Con presentazione di relazione connotata da requisiti di scientificità ed originalità

TABELLA 3A

CATEGORIA III

ALTRI TITOLI

Lavori originali elaborati per il servizio

TOTALE FINO A PUNTI 1

Incarico	Punti
Lavoro originale elaborato per il servizio	0,10
Modulo <i>e-learning</i>	0,20

TABELLA 3B**CATEGORIA III****ALTRI TITOLI****Pubblicazioni scientifiche ed incarichi accademici****TOTALE FINO A PUNTI 1,00**

Incarico	Punti
Incarico di insegnamento universitario in corsi di laurea	0,35
Incarico di insegnamento in master e/o corsi di perfezionamento o specializzazione universitari	0,20
Altri incarichi di insegnamento di livello analogo a quello universitario presso altre Amministrazioni	0,05

TABELLA 3C**CATEGORIA III****ALTRI TITOLI****Corsi professionali superati****TOTALE FINO A PUNTI 1,00**

PUNTEGGIO RIPORTATO AL TERMINE DEL CORSO	Punti
Ottimo/molto buono/segnalato profitto	0,50
Buono/buon profitto	0,25
Sufficiente	0,15
Con profitto	0,15
Con esito favorevole	0,15
Idoneità	0,15
Positivo	0,15
Più di pp. 8,49/10	0,50
Tra punti 7 e punti 8,49/10	0,25
Meno di punti 7/10	0,15
Più di punti 25,49/30	0,50
Tra punti 20,50 e punti 25,49/30	0,25
Meno di punti 20,50/30	0,15
Corsi di aggiornamento per la progressione in carriera professionale (art. 57 d. lg.vo n. 334/2000)	
Con segnalato profitto	0,50
Con buon profitto	0,25
Con sufficiente profitto	0,10

TABELLA 3D**CATEGORIA III****ALTRI TITOLI****Titoli di studio e di abilitazione professionale non obbligatori****TOTALE FINO A PUNTI 4,00**

	Punti
Laurea vecchio ordinamento attinente o laurea a ciclo unico (della durata non inferiore a 4 anni) attinente, oltre la prima obbligatoria per l'accesso al concorso	0,80
Laurea specialistica (biennale) attinente, oltre la prima obbligatoria per l'accesso al concorso	0,50
Laurea breve (triennale) attinente, non propedeutica alla laurea specialistica richiesta per l'accesso al concorso	0,30
Laurea vecchio ordinamento non attinente o laurea a ciclo unico (della durata non inferiore a 4 anni) non attinente, oltre la prima obbligatoria per l'accesso al concorso	0,30
Laurea specialistica (biennale) non attinente, oltre la prima obbligatoria per l'accesso al concorso	0,20
Laurea breve (triennale) non attinente, non propedeutica alla laurea specialistica richiesta per l'accesso al concorso	0,10
Diploma di master post lauream, diploma di specializzazione post lauream, corsi di perfezionamento e dottorati di ricerca frequentati presso istituti universitari o equipollenti (*)	0,50
Abilitazione all'insegnamento di materie giuridiche, economiche e tecnico-scientifiche	0,10
Abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere secondo la normativa <u>previgente</u> il d.P.R. 328/2001 e successive modificazioni	0,20
Abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere <u>in uno dei settori</u> di cui al d.P.R. 328/2001 e successive modificazioni	0,10
Abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere <u>in due dei settori</u> di cui al d.P.R. 328/2001 e successive modificazioni	0,15
Abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere <u>in tutti e tre i settori</u> di cui al d.P.R. 328/2001 e successive modificazioni	0,20
Abilitazioni all'esercizio di professioni richiedenti il possesso di laurea (esclusa la professione di ingegnere)	0,20

(*) I titoli devono essere formalmente individuati come tali, avere almeno una durata annuale e prevedere un esame finale.

TABELLA 3E**CATEGORIA III****ALTRI TITOLI****Particolari riconoscimenti****TOTALE FINO A PUNTI 2,50**

Riconoscimento	Punti
Medaglia d'oro al valor civile o militare	2,00
Medaglia d'argento al valor civile o militare	1,75
Medaglia di bronzo al valor civile o militare	1,50
Medaglia d'oro al merito civile	1,50
Medaglia d'argento al merito civile	1,25
Medaglia di bronzo al merito civile	1,00
Attestato di merito speciale	1,50
Encomio solenne	1,00
Encomio	0,50
Parola di lode	0,25
Attestato di pubblica benemerenzza	0,25 0,20

Determinazione dei criteri di massima (ai sensi dell'art. 62 del ~~D.P.R.~~ decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335), da adottare negli scrutini per merito comparativo per la promozione alle diverse qualifiche alla ~~qualifica superiore del personale dirigente e direttivo appartenente ai ruoli professionali dei sanitari della~~ carriera dei medici della Polizia di Stato, per il triennio 2019/2021.

Evidenziate in grigio le modifiche rispetto al triennio precedente

L'articolo 62, ultimo comma, del ~~D.P.R.~~ decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, prevede che, come già stabilito dall'articolo 38 del ~~D.P.R.~~ decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, il Consiglio di Amministrazione determini ogni triennio, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli da prendere in considerazione negli scrutini di promozione, in relazione alle singole carriere.

I criteri stessi sono fissati dal Consiglio di Amministrazione su proposta della Commissione per la progressione in carriera, come previsto dall'articolo 59 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni.

Tenuto conto delle disposizioni contenute negli articoli 61 e 62 del citato ~~D.P.R.~~ d.P.R. n. 335/1982, e ss.mm., occorre provvedere alla determinazione dei nuovi criteri di massima, da adottarsi nel triennio 2019/2021 per il conferimento delle promozioni alle varie ~~nelle~~ qualifiche ~~dirigenziali e direttive dei ruoli professionali dei sanitari~~ della carriera dei medici della Polizia di Stato ai sensi dell'art. 2 del ~~D.P.R.~~ d.P.R. n. 338/82, e ss.mm..

Lo scrutinio per merito comparativo, ai sensi dell'articolo 61 del ~~D.P.R.~~ citato d.P.R. n. 335/1982, consiste nel giudizio della completa personalità dell'impiegato, emesso sulla base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e dallo stato matricolare, con particolare riferimento ai rapporti informativi ed ai relativi giudizi complessivi.

Si deve altresì tener conto degli incarichi e dei servizi svolti e della qualità delle funzioni, con particolare riferimento alla competenza professionale dimostrata e al grado di responsabilità assunte, anche in relazione alla sede di servizio.

~~A tale riguardo si propone di prendere in esame i titoli degli scrutinabili con riferimento ai rapporti informativi dell'ultimo quinquennio, ad esclusione dell'anno solare in corso alla data cui si riferisce lo scrutinio, fatta eccezione per i soli titoli di studio e di abilitazione professionale di cui alla tabella 3D, per i quali si prescindere da ogni limite di tempo, salvo il presupposto che il titolo di studio e di abilitazione professionale siano conseguiti entro il 31 dicembre dell'anno cui lo scrutinio si riferisce.~~

Per quanto attiene ai titoli, l'art. 2, comma 1, lett. ff), n.1) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni, dispone che *"con decorrenza 1° gennaio 2019, nello scrutinio per merito comparativo per le promozioni alle qualifiche delle carriere di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, (...) sono considerati i titoli con riferimento alle valutazioni annuali dell'ultimo quinquennio, ad esclusione dell'anno solare in corso alla data del 31 dicembre precedente alla decorrenza delle promozioni, salvo per i titoli di studio e le abilitazioni professionali conseguiti entro la medesima data"*.

Dovranno, pertanto, prendersi in esame, oltre a tutti gli elementi utili ai fini di valutazione risultanti dallo stato matricolare, i titoli degli scrutinabili con riferimento ai rapporti informativi dell'ultimo quinquennio, ad esclusione dell'anno solare in corso alla data del 31 dicembre precedente alla decorrenza delle promozioni.

Fanno eccezione i soli titoli di studio e di abilitazione professionale, di cui alla tabella 3D, per i

quali si prescindere da ogni limite di tempo, salvo il presupposto che il titolo di studio o di abilitazione professionale siano conseguiti entro la data del 31 dicembre precedente alla decorrenza delle promozioni.

Qualora si ritenga di escludere dalla valutazione determinati titoli risultanti dalla documentazione matricolare, saranno indicati nel verbale i motivi della determinazione negativa.

Pertanto, i criteri di cui sopra dovranno avere riguardo alle categorie sottoindicate, con il punteggio complessivo per ciascuna indicato:

CATEGORIA I

RAPPORTI INFORMATIVI E GIUDIZI COMPLESSIVI / SCHEDE DI VALUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DIRIGENZIALE RELATIVI ALL'ULTIMO QUINQUENNIO

TOTALE FINO A PUNTI 57,50

Per quanto attiene ai rapporti informativi redatti ai sensi degli articoli 62 e seguenti del ~~D.P.R.~~ del citato d.P.R. n. 335/1982, e ss.mm., nonché degli articoli 19 e 20 del ~~D.P.R.~~ del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 338, e ss.mm., si propone di attribuire al complesso degli elementi di giudizio valutabili numericamente i punteggi di cui all'unità tabella 1A, di modo che, ove la somma dei coefficienti parziali sia pari alla valutazione massima di 72/72, si assegnerà un punteggio pari a punti 11,00 per l'anno cui si riferisce il rapporto.

Si propone che i punteggi da attribuire siano articolati in fasce corrispondenti ai diversi giudizi complessivi attribuibili ("ottimo", "distinto", ecc.).

All'interno di ogni singola fascia, i punteggi attribuiti seguiranno un andamento uniforme, con un intervallo di pp. 0,10 tra ogni coefficiente numerico complessivo e quello immediatamente superiore od inferiore e di punti 0,50 in corrispondenza del passaggio da un giudizio complessivo all'altro.

Si propone, inoltre, che venga attribuito un ulteriore punteggio fino a punti 0,50, da determinarsi in ragione di $\frac{1}{4}$ dell'eventuale punteggio aggiuntivo attribuito dall'organo competente ad esprimere il giudizio complessivo al personale che già abbia riportato il coefficiente massimo di 72/72 (v. Tabella 1A).

Per quanto riguarda il personale che riveste la qualifica di medico capo, medico superiore e primo dirigente medico della Polizia di Stato, l'attribuzione dei punteggi annuali relativi alla categoria in esame avverrà sulla scorta delle risultanze delle sole sezioni "A" e "B" della scheda valutativa di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, concernente l'attività svolta nell'anno di cui è questione, attribuendo i punteggi di cui all'unità Tabella 1B, determinati in relazione alla parte intera del punteggio riportato nelle cennate sezioni.

Nei casi di mancata compilazione della relazione sull'attività dirigenziale, attesa l'assenza della relativa scheda valutativa, ed in difetto di particolari e determinanti elementi positivi o negativi, da indicare esplicitamente a verbale, che inducano ad attribuire punteggi difformi, si procederà ad assegnare per l'anno in questione **ai soli fini dello scrutinio** il medesimo punteggio attribuito per l'anno precedente.

Analogamente si procederà in caso di indisponibilità di rapporti informativi annuali per il personale direttivo, a seguito di sospensione dell'efficacia ovvero di annullamento degli stessi in sede giurisdizionale, o in relazione alla valutazione di personale riammesso in servizio, ove nel quinquennio da prendere in esame rientrino anni in cui l'interessato non ha prestato servizio nei ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

CATEGORIA II
PARTICOLARI INCARICHI E SERVIZI SVOLTI
TOTALE FINO A PUNTI 3

Ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, gli incarichi valutabili sono quelli conferiti con provvedimento dell'Amministrazione di appartenenza o di quella presso cui l'impiegato presta servizio (in posizione di comando o di fuori ruolo), che non rientrino nelle normali mansioni di ufficio ovvero determinino un rilevante aggravio di lavoro o presuppongano una particolare competenza giuridica, amministrativa, economica o tecnica, o l'assunzione di particolari responsabilità.

A tal fine, sono presi in considerazione in sede di scrutinio gli incarichi conferiti con formale provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'Interno, dei Sottosegretari di Stato all'Interno e del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, o loro delegati, ovvero dei corrispondenti organi dell'amministrazione presso cui l'impiegato presta servizio - in posizione di comando o di fuori ruolo - (cui si ritiene possano essere equiparati quelli conferiti da altre amministrazioni), a seguito di specifica designazione del dipendente con formale provvedimento dei medesimi organi dell'amministrazione di appartenenza o di quella presso cui l'impiegato presta servizio e che, pertanto sono oggetto di trascrizione matricolare. ~~che non rientrino nelle normali mansioni di ufficio ovvero determinino un rilevante aggravio di lavoro o presuppongano una particolare competenza giuridica, amministrativa, economica o tecnica, o l'assunzione di particolari responsabilità.~~

In particolare, tenuto conto delle peculiarità proprie dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, e, quindi, del quadro complessivo degli incarichi che possono risultare funzionali alla selezione del personale della Polizia di Stato nell'ottica del conferimento della promozione e di un corrispondente posto di funzione, è assegnato ~~si ritiene di assegnare~~ a ciascun incarico il punteggio compendiato ~~ricompreso~~ nella allegata Tabella 2 ~~un punteggio fino a pp. 0,10, secondo le indicazioni della stessa Tabella,~~ **purché l'incarico stesso non sia genericamente conferito al titolare del posto di funzione ricoperto dall'interessato, o esplicitamente indicato quale diretta conseguenza delle specifiche funzioni svolte presso l'ufficio di appartenenza in base a fonti normative o regolamentari ovvero, ancora, non sia derivazione in generale di provvedimenti di natura organizzativa.**

Al fine, quindi, di razionalizzare ed equilibrare la distribuzione del punteggio che fa capo alla Categoria, si ritiene di individuare le seguenti quattro sottocategorie in cui ripartire i possibili titoli oggetto di esame:

- Cat. II - A. Incarichi particolari svolti nell'Amministrazione (fino a punti 0,50);
- Cat. II - B. Incarichi di insegnamento e di partecipazione a commissioni d'esame (fino a punti 1);
- Cat. II - C. Incarichi di partecipazione a comitati e gruppi di lavoro (fino a punti 1);
- Cat. II - D. Ulteriori incarichi particolari (fino a punti 0,50).

Per quanto concerne, in generale, gli incarichi che, pur oggetto di distinti provvedimenti di conferimento, comportino nella sostanza la ripetizione di una medesima attività, il punteggio derivante dalla summenzionata tabella verrà attribuito un'unica volta per ciascun anno solare.

Per quanto riguarda gli incarichi di docenza, pur nella consapevolezza che sulla effettiva gravosità degli incarichi possa incidere una pluralità di circostanze non tutte desumibili dagli atti matricolari, ~~ed~~ in mancanza di un sistema di rilevazione del grado di professionalità ed efficacia con cui gli stessi sono stati svolti, il punteggio indicato nella medesima tabella verrà attribuito per ciascun corso in relazione alla sola tipologia dello stesso, prescindendo, ad esempio, dal numero di materie o di ore di insegnamento.

CATEGORIA III**ALTRI TITOLI****TOTALE FINO A PUNTI 9,50**

Si propone di attribuire ai lavori originali elaborati per il servizio, alle pubblicazioni scientifiche, ai titoli accademici e professionali, ai corsi di aggiornamento ed ai riconoscimenti di servizio i punteggi risultanti dal prospetto che segue e dalle tabelle 3A, 3B, 3C, 3D e 3E allegate.

Per quanto riguarda il punteggio massimo attribuibile, esso è fissato in:

3A. punti **1,00** per i **lavori originali elaborati per il servizio** (punti 0,10 per ogni lavoro): si intendono tali i lavori originali svolti dall'impiegato nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale incarico conferitogli dall'Amministrazione di appartenenza o da quella presso cui l'impiegato presta servizio, che vertono su problemi giuridici, amministrativi, economici o tecnici o su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione e che, qualora siano stati elaborati per iniziativa del dipendente nell'ambito delle proprie attribuzioni, siano stati valutati dai competenti uffici dell'Amministrazione di appartenenza ~~quale~~ quali suscettibili di recare un contributo apprezzabile alla pratica professionale.

La valutazione dei lavori originali elaborati per il servizio è riportata nella tabella 3A.

3B. punti **1,00** per le **pubblicazioni scientifiche** (punti 0,10 per ogni pubblicazione) e gli **incarichi accademici**: si intendono "pubblicazioni scientifiche" soltanto quelle relative alle discipline giuridiche, amministrative, economiche e tecniche attinenti all'attività ed ai servizi propri dell'Amministrazione, che siano state valutate dai competenti uffici dell'Amministrazione di appartenenza ~~quale~~ quali suscettibili di recare un contributo apprezzabile alla dottrina ovvero alla pratica professionale e che siano edite a stampa (inteso, quest'ultimo requisito, in chiave interpretativo-evolutiva di riguardare anche pubblicazioni su riviste specializzate *on line*).

Gli incarichi accademici oggetto di valutazione sono quelli riportati nella tabella 3B. I relativi punteggi vengono attribuiti per ogni specifica materia di insegnamento a condizione che gli incarichi stessi siano stati svolti per l'intero corso accademico.

3C. punti **1,00** per i **corsi professionali** programmati dall'Amministrazione o comunque svolti su apposita e preventiva designazione dell'Amministrazione stessa, conclusisi con un esame e valutazione finale (tabella 3C);

3D. punti **4,00** per i **titoli di studio e di abilitazione professionale non obbligatori** compresi tra quelli di cui alla tabella 3D, purché concretamente attinenti alla formazione professionale;

3E. punti **2,50** per i **particolari riconoscimenti** compresi tra quelli di cui alla tabella 3E conseguiti nel quinquennio.

CATEGORIA IV**COEFFICIENTE DI ANZIANITÀ****TOTALE FINO A PUNTI 6**

~~Ai sensi del terzo comma dell'articolo 169 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, per ogni anno di effettivo servizio prestato nella qualifica immediatamente inferiore a quella da conferire, oltre l'anzianità minima prescritta per l'ammissione allo scrutinio e per non più di sei anni, in sede di scrutinio si attribuisce un coefficiente di anzianità, pari ad un centesimo del coefficiente massimo complessivo stabilito per la valutazione dei titoli se l'impiegato ha riportato un giudizio complessivo non inferiore a "distinto". Per il personale dirigenziale, il coefficiente verrà attribuito secondo le medesime modalità, a condizione che l'interessato riporti in sede di valutazione annuale un giudizio non inferiore a~~

“conforme”.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 169, comma terzo, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e dell'art. 2, comma 1, lett. ff), n.2) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni, per ogni anno di effettivo servizio prestato nella qualifica immediatamente inferiore a quella da conferire, oltre l'anzianità minima prescritta per l'ammissione allo scrutinio e per non più di tre anni, in sede di scrutinio si attribuisce un coefficiente di anzianità, pari a due centesimi del coefficiente massimo complessivo stabilito per la valutazione dei titoli e si attribuisce già dalla prima ammissione allo scrutinio se l'impiegato ha riportato un giudizio complessivo non inferiore a “distinto”. Per il personale dirigenziale, il coefficiente verrà attribuito secondo le medesime modalità, a condizione che l'interessato riporti in sede di valutazione annuale un giudizio non inferiore a “conforme”.

CATEGORIA V

QUALITÀ DELLE FUNZIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA COMPETENZA PROFESSIONALE DIMOSTRATA ED AL GRADO DI RESPONSABILITÀ ASSUNTA, ALLA STIMA ED AL PRESTIGIO GODUTI NEGLI AMBIENTI ESTERNI ED INTERNI, ALL'IMPEGNO PROFESSIONALE DERIVANTE DALLA SPECIFICA SEDE DI SERVIZIO.

ATTITUDINE AD ASSUMERE MAGGIORI RESPONSABILITÀ E AD ASSolvere LE FUNZIONI DELLA QUALIFICA DA CONFERIRE.

TOTALE FINO A PUNTI 24

Verranno presi in considerazione tutti gli elementi desumibili dai precedenti di servizio dello scrutinato, con riferimento a tutta la carriera, ancorché con particolare attenzione per le vicende più recenti nel tempo.

Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione alle due sottocategorie che seguono.

5A. Qualità delle funzioni, con particolare riferimento alla competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunta, alla stima ed al prestigio goduti negli ambienti esterni ed interni, all'impegno professionale derivante dalla specifica sede di servizio

Fino al massimo di pp. 8,00

Viene valutato il livello qualitativo delle funzioni svolte durante la carriera, con riguardo alla rilevanza dell'Ufficio e della sede di servizio ed al grado di responsabilità assunta, prendendo altresì in considerazione le capacità organizzative e gestionali dimostrate nel concreto espletamento degli incarichi, nonché l'immagine offerta dal funzionario sia nell'ambito dell'Amministrazione, che negli ambienti esterni (Magistratura, altre Istituzioni, etc.).

Nella valutazione si terrà anche conto dei giudizi complessivi e delle valutazioni annuali riportate nella carriera, con particolare attenzione per l'andamento di quelli più recenti, pur senza operare differenziazioni sostanziali in ragione dello specifico punteggio risultante dai relativi rapporti informativi o dalla scheda di valutazione dell'attività svolta dal dirigente, in quanto già preso in considerazione ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo alla Categoria 1^a.

5B. Attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire

Fino al massimo di pp. 16,00

Viene espresso un giudizio sulla presumibile capacità del dipendente di espletare con affidabilità

e competenza le funzioni previste per la qualifica da conferire, tenendo conto della completa personalità dello scrutinando e della disponibilità manifestata verso le esigenze di servizio, ed avendo in considerazione, tra l'altro, anche il profilo della mobilità quale risulta da tutte le sedi di servizio e gli incarichi ricoperti.

☺☺☺

La Commissione per la progressione in carriera, prima di dar concreto avvio allo scrutinio dei funzionari, assolverà all'onere di dare chiarimento preventivo delle specifiche circostanze di fatto che possono concretamente assumere un valore sostanzialmente rilevante ai fini dell'attribuzione del punteggio discrezionale. Tale onere (peraltro già assunto per prassi nel corso degli ultimi anni dalla Commissione e connesso alla necessità di corrispondere adeguatamente alle esigenze di motivazione nella formulazione del punteggio discrezionale) dovrà essere assolto bilanciando il profilo delle pregresse esperienze professionali, l'anzianità di servizio e di qualifica, nonché le presumibili capacità di cui il singolo funzionario potrà dar prova nel prosieguo della carriera, anche in relazione al possibile utile impiego futuro dello stesso interessato, alla luce delle esigenze organizzativo-funzionali delle diverse articolazioni centrali e territoriali in cui si struttura l'Amministrazione della pubblica sicurezza.

☺☺☺

~~Il coefficiente complessivo minimo per l'idoneità alla promozione, conformemente all'articolo 62 del Regolamento del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, viene fissato in misura pari a pp. 65/100.~~

~~Per gli scrutini finalizzati al conferimento delle qualifiche dirigenziali, il medesimo coefficiente viene fissato nella misura di pp. 75/100, in ragione della maggiore selettività che necessariamente caratterizza le relative procedure di selezione.~~

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 62, comma terzo, del d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni, e dell'art. 2, comma 1, lett. ff), n.3) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni, il **coefficiente complessivo minimo per l'idoneità alla promozione**, è determinato dalla commissione per la progressione in carriera prevista dall'articolo 59 del medesimo decreto legislativo e non può essere fissato in misura inferiore alla meta del coefficiente complessivo massimo.

Non possono essere considerati idonei quei funzionari, i quali, con qualunque coefficiente complessivo, non abbiano ottenuto almeno la metà del coefficiente massimo nella categoria concernente le qualità del servizio prestato ed in quella concernente l'attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica superiore.

TABELLA 1A

RAPPORTI INFORMATIVI E GIUDIZI COMPLESSIVI

Giudizio complessivo	Punteggio attribuito nel rapporto informativo	Punteggio da attribuire in sede di scrutinio per merito comparativo
OTTIMO	72 + 2	11,50
	72 + 1	11,25
	72	11,00
	71	10,90
	70	10,80
	69	10,70
	68	10,60
	67	10,50
	66	10,40
DISTINTO	65	9,90
	64	9,80
	63	9,70
	62	9,60
	61	9,50
	60	9,40
	59	9,30
	58	9,20
	57	9,10
	56	9,00
BUONO	55	8,90
	54	8,80
	53	8,30
	52	8,20
	51	8,10
BUONO	50	8,00
	49	7,90

Giudizio complessivo	Punteggio attribuito nel rapporto informativo	Punteggio da attribuire in sede di scrutinio per merito comparativo
BUONO	48	7,80
	47	7,70
	46	7,60
	45	7,50
	44	7,40
	43	7,30
	42	7,20
	MEDIOCRE	41
40		6,60
39		6,50
38		6,40
37		6,30
36		6,20
35		6,10
34		6,00
33		5,90
32		5,80
INSUFFICIENTE	31	5,70
	30	5,20
	29	5,10
	28	5,00
	27	4,90
	26	4,80
	25	4,70
	24	4,60

TABELLA 1B

SCHEDE VALUTATIVE DELL'ATTIVITA' DIRIGENZIALE

Punteggio attribuito nella scheda valutativa	Punteggio da attribuire in sede di scrutinio per merito comparativo
100	11,50
99	11,40
98	11,30
97	11,20
96	11,10
95	11,00
94	10,90
93	10,80
92	10,70
91	10,60
90	10,50
89	10,40
88	10,30
87	10,20
86	10,10
85	10,00
84	9,90
83	9,80
82	9,70
81	9,60
80	9,50

Punteggio attribuito nella scheda valutativa	Punteggio da attribuire in sede di scrutinio per merito comparativo
79	9,40
78	9,30
77	9,20
76	9,10
75	9,00
74	8,90
73	8,80
72	8,70
71	8,60
70	8,50
69	8,40
68	8,30
67	8,20
66	8,10
65	8,00
64	7,90
63	7,80
62	7,70
61	7,60
60	7,50
59	7,40

Punteggio attribuito nella scheda valutativa	Punteggio da attribuire in sede di scrutinio per merito comparativo
58	7,30
57	7,20
56	7,10
55	7,00
54	6,90
53	6,80
52	6,70
51	6,60
50	6,50
49	6,40
48	6,30
47	6,20
46	6,10
45	6,00
44	5,90
43	5,80
42	5,70
41	5,60
40	5,50

TABELLA 2

**CATEGORIA II
PARTICOLARI INCARICHI E SERVIZI SVOLTI
TOTALE FINO A 3 PUNTI**

Categoria II – A – Incarichi particolari svolti nell'Amministrazione (fino a punti 0,50)	
INCARICO ⁽¹⁾	Punti
Funzionario designato o capo segreteria di sicurezza (d.P.C.m. n. 4/2011)	0,10
Sostituto funzionario designato o sostituto capo segreteria di sicurezza (d.P.C.m. n. 4/2011)	0,05
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (d.lgs. n. 81/2008) ex D.Lgs. 81/2008 (già legge n. 626/1994)	0,10
Responsabile del trattamento dei dati personali (legge n. 196/2003)	0,10
Datore di lavoro o suo delegato (d.lgs. n. 81/2008)	0,10
Preposto dal datore di lavoro (d.lgs. n. 81/2008)	0,05
Incarichi particolari svolti nell'Amministrazione ⁽²⁾	0,10
Categoria II – B – Incarichi di insegnamento e di partecipazione a commissioni d'esame (fino a punti 1)	
INCARICO	Punti
Docente corsi per agenti, assistenti, sovrintendenti e ispettori e ruoli equiparati	0,03 0,10
Docente corsi per ispettori e ruoli equiparati	0,15
Docente corsi per funzionari	0,05 0,20
Docente corsi di formazione dirigenziale	0,10
Presidente di Commissione di arruolamento o di esame (valutabile solo se avulso da precedente insegnamento nell'ambito del medesimo corso)	0,10
Componente di Commissione di arruolamento ⁽³⁾ in altre Amministrazioni	0,05
Componente di Commissione di esame ⁽³⁾ (valutabile solo se avulso da precedente insegnamento nell'ambito del medesimo corso)	0,05
Categoria II – C – Incarichi di partecipazione a comitati e gruppi di lavoro (fino a punti 1)	
INCARICO	Punti
Presidente/Coordinatore di commissioni e/o comitati e/o gruppi di lavoro	0,10
Presidente di commissione di collaudo, acquisti, fuori uso	0,05
Componente di commissioni e/o comitati e/o gruppi di lavoro ⁽³⁾	0,05
Categoria II – D – Ulteriori incarichi particolari (fino a punti 0,50)	
INCARICO	Punti
Relatore a congressi/convegni su incarico dell'Amministrazione ⁽⁴⁾	0,10
Incarichi particolari svolti all'esterno dell'Amministrazione ⁽²⁾	0,10

- (1) I rispettivi punteggi sono da attribuire per ogni anno solare di svolgimento dell'incarico, previa attestazione dell'interessato per ciascuna annualità
- (2) ~~Con~~ Secondo i criteri definiti in parte discorsiva della Categoria II
- (3) Se supplente, è necessaria l'attestazione da parte della Commissione circa l'effettivo svolgimento dell'incarico
- (4) Con presentazione di relazione connotata da requisiti di scientificità ed originalità

TABELLA 3A

CATEGORIA III
ALTRI TITOLI
Lavori originali elaborati per il servizio
TOTALE FINO A PUNTI 1

Incarico	Punti
Lavoro originale elaborato per il servizio	0,10
Modulo <i>e-learning</i>	0,20

TABELLA 3B**CATEGORIA III****ALTRI TITOLI****Publicazioni scientifiche ed incarichi accademici****TOTALE FINO A PUNTI 1,00**

Incarico	Punti
Incarico di insegnamento universitario in corsi di laurea	0,35
Incarico di insegnamento in master e/o corsi di perfezionamento o specializzazione universitari	0,20
Altri incarichi di insegnamento di livello analogo a quello universitario presso altre Amministrazioni	0,05

TABELLA 3C

CATEGORIA III
ALTRI TITOLI
Corsi professionali superati
TOTALE FINO A PUNTI 1,00

PUNTEGGIO RIPORTATO AL TERMINE DEL CORSO	Punti
Ottimo/molto buono/segnalato profitto	0,50
Buono/buon profitto	0,25
Sufficiente	0,15
Con profitto	0,15
Con esito favorevole	0,15
Idoneità	0,15
Positivo	0,15
Più di pp. 8,49/10	0,50
Tra punti 7 e punti 8,49/10	0,25
Meno di punti 7/10	0,15
Più di punti 25,49/30	0,50
Tra punti 20,50 e punti 25,49/30	0,25
Meno di punti 20,50/30	0,15
Corsi di aggiornamento per la progressione in carriera professionale (art. 57 d. lg.vo n. 334/2000)	
Con segnalato profitto	0,50
Con buon profitto	0,25
Con sufficiente profitto	0,10

TABELLA 3D

CATEGORIA III

ALTRI TITOLI

Titoli di studio e di abilitazione professionale non obbligatori

TOTALE FINO A PUNTI 4,00

	Punti
Laurea vecchio ordinamento attinente o laurea a ciclo unico (della durata non inferiore a 4 anni) attinente, oltre la prima obbligatoria per l'accesso al concorso	0,80
Laurea specialistica (biennale) attinente, oltre la prima obbligatoria per l'accesso al concorso	0,50
Laurea breve (triennale) attinente, non propedeutica alla laurea specialistica richiesta per l'accesso al concorso	0,30
Laurea vecchio ordinamento non attinente o laurea a ciclo unico (della durata non inferiore a 4 anni) non attinente, oltre la prima obbligatoria per l'accesso al concorso	0,30
Laurea specialistica (biennale) non attinente, oltre la prima obbligatoria per l'accesso al concorso	0,20
Laurea breve (triennale) non attinente, non propedeutica alla laurea specialistica richiesta per l'accesso al concorso	0,10
Diploma di master post lauream, corsi di perfezionamento e dottorati di ricerca frequentati presso istituti universitari o equipollenti (*)	0,50
Diploma di formazione in medicina generale di cui ai decreti legislativi 368/99 e 277/03	0,50
Idoneità a primario	0,20
Idoneità ad aiuto	0,10
Abilitazione all'insegnamento di materie giuridiche, economiche e tecnico-scientifiche	0,10
Specializzazioni in materie particolarmente attinenti al servizio di istituto in quanto rientrano nelle specifiche attribuzioni del medico della Polizia di Stato:	2,00
Medicina legale - Medicina del lavoro - Igiene e medicina preventiva	
Specializzazioni in materie attinenti al servizio di istituto in quanto rientrano in talune peculiari attribuzioni del medico della Polizia di Stato:	1,50
Medicina interna - Malattie dell'apparato cardiovascolare - Psichiatria - Psicologia clinica - Medicina fisica e riabilitativa - Ortopedia e traumatologia	
Specializzazioni in materie che possono rientrare nel quadro generale delle attribuzioni del medico della Polizia di Stato:	
Medicina dello sport - Medicina d'emergenza/urgenza - Allergologia ed immunologia clinica - Dermatologia e venereologia - Ematologia - Endocrinologia e malattie del ricambio - Gastroenterologia - Malattie dell'apparato respiratorio - Malattie infettive - Nefrologia - Reumatologia - Oncologia medica - Neurologia - Chirurgia generale - Ginecologia ed ostetricia - Urologia - Oftalmologia - Otorinolaringoiatra - Patologia clinica - Radiodiagnostica - Anestesia Rianimazione e Terapia Intensiva - Tossicologia medica - Scienza dell'alimentazione - Medicina di comunità	1,00

Altre specializzazioni: Geriatrics – Neurofisiopatologia - Chirurgia dell'apparato digerente - Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica – Neurochirurgia - Chirurgia maxillo/facciale – Cardiochirurgia - Chirurgia toracica - Chirurgia vascolare - Anatomia patologica - Biochimica clinica - Microbiologia e virologia - Audiologia e foniatría – Farmacologia – Ortognatodonzia -Chirurgia orale - Medicina aeronautica e spaziale	0,50
Specializzazioni in materie non attinenti al servizio d'istituto Medicina termale - Medicina tropicale - Neuropsichiatria infantile – Pediatria - Chirurgia pediatrica – Radioterapia - Medicina nucleare - Genetica medica - Statistica sanitaria - Farmacia ospedaliera - Fisica medica	0,25
<p>Note:</p> <p>a) la specializzazione conseguita prima della entrata in vigore del D.M. 01.08.2005, con diversa denominazione, ma equivalente per contenuti formativi, rispetto a una del presente elenco è valutata con il medesimo punteggio.</p> <p>b) la specializzazione conseguita prima della entrata in vigore del D.M. 01.08.2005, per la quale non sia individuabile una specializzazione equivalente, sarà valutata secondo criteri di affinità con una di quelle indicate nel presente elenco.</p>	

(*) I titoli devono essere formalmente individuati come tali, avere almeno una durata annuale e prevedere un esame finale

TABELLA 3E

CATEGORIA III
ALTRI TITOLI
Particolari riconoscimenti
TOTALE FINO A PUNTI 2,50

Riconoscimento	Punti
Medaglia d'oro al valor civile o militare	2,00
Medaglia d'argento al valor civile o militare	1,75
Medaglia di bronzo al valor civile o militare	1,50
Medaglia d'oro al merito civile	1,50
Medaglia d'argento al merito civile	1,25
Medaglia di bronzo al merito civile	1,00
Attestato di merito speciale	1,50
Encomio solenne	1,00
Encomio	0,50
Parola di lode	0,25
Attestato di pubblica benemerenz	0,25 0,20

Criteri di massima per il conferimento delle promozioni per merito straordinario agli appartenenti alla Polizia di Stato ai sensi degli articoli 71, 72, 73, 74, 75 e 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, modificati e introdotto dal decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126.

evidenziate le modifiche rispetto alla versione precedente

L'articolo 2, comma 1, lettere *m), n), o), p), q)* ed *r)*, del decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126 (decreto legislativo "correttivo" al cosiddetto riordino), è intervenuto con opportune modificazioni alla disciplina procedimentale di cui all'articolo 75, nonché sui profili sostanziali della **promozione per merito straordinario** di cui agli articoli 71, 72, 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

Tale *ius superveniens* ha l'effetto di ampliare le fattispecie che consentono la concessione della ricompensa di massimo livello, sostanzialmente, attribuendo importanza decisiva alla concreta meritevolezza della condotta apprestata dal singolo operatore, da apprezzarsi, adesso, non più con riferimento alla **rilevanza o importanza di un'operazione di servizio** nel cui contesto la stessa condotta si sia concretizzata, bensì in relazione all'eccezionalità dei **risultati conseguiti in attività attinenti ai compiti istituzionali**.

Resta, comunque, valida l'ipotesi di una promozione per merito straordinario nei casi in cui l'operatore abbia corso **grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica**.

Anche nell'ambito di tale rinnovato quadro, **le disposizioni normative che regolano la promozione per merito straordinario rivestono natura derogatoria rispetto alle ordinarie procedure di avanzamento e, pertanto, esigono un'interpretazione rigorosa**. A mente di tale assunto generale, costante ed ampia giurisprudenza conferma che la concessione della ricompensa in argomento è subordinata alla verifica, da parte degli organi competenti e sulla base delle risultanze documentali acquisite, della sussistenza dei requisiti legislativamente previsti, che devono evidenziare nell'evento, nella condotta e nelle qualità personali e professionali connotati di eccezionalità e specialità rispetto all'ordinarietà dei compiti istituzionali demandati agli appartenenti alla Polizia di Stato.

Il citato decreto "correttivo", allo scopo di consentire la necessaria perimetrazione delle così ampie fattispecie, con l'introdotta apposito articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 prevede che *"Il conferimento delle promozioni per merito straordinario di cui agli articoli 71, 72, 73 e 74, è disposto, previa **approvazione di appositi criteri di massima** nei quali sono tipizzate le relative procedure e le fattispecie direttamente correlate al circoscritto ambito di operatività delle disposizioni contenute nei medesimi articoli. I predetti criteri sono approvati per il personale fino alla qualifica di sostituto commissario e qualifiche corrispondenti da parte delle Commissioni per la progressione in carriera del personale della Polizia di Stato e per il personale della carriera dei funzionari previa proposta da parte della Commissione per la progressione in carriera approvata dal Consiglio di amministrazione del personale della Polizia di Stato"*.

Tanto premesso, le **fattispecie** che sono individuate dal contesto normativo sono riportate *infra, sub* lettere A) e B), rispettivamente riferite alla casistica del conseguimento di **risultati eccezionali in attività attinenti ai compiti istituzionali** ed a quella in cui l'operatore abbia **corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica**. Per ciascuna di tali fattispecie, poi, sono, sempre *infra*, fissati **i connotati e i criteri** che devono sussistere ai fini della valutazione dell'effettiva meritevolezza della condotta, in vista dell'eventuale attribuzione della ricompensa in parola.

A) Conseguimento di risultati eccezionali in attività attinenti ai compiti d'istituto.

Le disposizioni di rango primario già fissano, in ordine a tale fattispecie, direttamente **alcuni elementi comuni** a tutti gli ambiti dell'attività istituzionale, qui riportati *sub* numeri A 1) – A 5), che devono sussistere contestualmente:

- la **straordinarietà dei servizi resi** all'Amministrazione della pubblica sicurezza;
- l'**eccezionalità delle capacità professionali** dimostrate;
- il possesso delle **qualità necessarie per dare sicuro affidamento di ben adempiere alle funzioni della qualifica superiore**.

Premesso quanto sopra, per ciascuna tipologia di attività, si terrà conto dei seguenti **criteri specifici** (da documentare in maniera incontrovertibile):

A 1) Operazioni di polizia giudiziaria:

- rilevanza dell'attività investigativa;
- durata delle indagini in relazione alla complessità;
- tecniche e risorse utilizzate;
- eventuali rischi connessi all'attività svolta;
- assunzione di responsabilità.

A 2) Attività di ordine e sicurezza pubblica:

- complessità dei servizi effettuati per durata e contesto di svolgimento;
- difficoltà della situazione da gestire, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo;
- imprevedibilità della situazione di pericolo e non ascrivibilità della stessa agli operatori;
- concreto rischio per l'incolumità degli operatori e di altri soggetti;
- condotta risolutiva posta in essere che abbia in concreto evitato sviluppi di estrema gravità e che denoti straordinarie capacità professionali e doti di determinazione operativa.

A 3) Attività di soccorso pubblico:

- partecipazione attiva e diretta ad operazioni svolte nell'immediatezza di eventi calamitosi di particolare gravità;
- tempestività dell'intervento;

- impegno profuso in termini di durata e di applicazione di competenze professionali esulanti dagli ordinari compiti d'istituto, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo;
- abilità nell'impiego di particolari tecniche operative e di mezzi di soccorso e salvataggio.

A 4) Attività giuridico-amministrativa, organizzativo-gestionale o tecnico-scientifico e professionale:

- contributi determinanti nell'ambito di attività giuridico-amministrativa di studio e ricerca ovvero di carattere tecnico-scientifico e professionale, anche in sinergia con enti esterni o altre Forze di Polizia, che denotino qualità professionali e tecnico-professionali di eccezionale livello;
- elaborazione di progetti che comportino innovazioni di eccezionale rilievo per l'Amministrazione, anche con ingenti risparmi sul piano delle risorse finanziarie, logistiche, umane o con notevole abbattimento di tempi di lavoro;
- attività organizzativo-gestionali che abbiano evidenziato eccezionali qualità professionali, personali e culturali, eventualmente anche alla luce del lustro e prestigio recati all'Amministrazione.

A 5) Attività del personale appartenente ai gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme Oro":

- aver conseguito, nelle Olimpiadi, la medaglia d'oro, d'argento o di bronzo;
- aver conseguito, nei campionati mondiali, la medaglia d'oro;
- aver conseguito, nella classifica finale di coppa del mondo di specialità, la medaglia d'oro;
- aver conseguito nella coppa delle nazioni, per la disciplina dell'equitazione, la medaglia d'oro;
- per il personale dello *staff* tecnico, aver evidenziato, nella preparazione degli atleti, doti professionali eccezionali e tali da aver contribuito in misura determinante al conseguimento di risultati inclusi nei punti precedenti.

B) Grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica.

Rientrano in tale fattispecie tutti quei casi in cui il dipendente consapevolmente compia atti che lo esponano a pericolo di vita particolarmente grave e finalizzati al conseguimento di risultati che superino gli ordinari doveri d'istituto; pertanto, si terrà conto dei seguenti **criteri specifici** (da documentare in maniera incontrovertibile):

- entità, attualità ed idoneità del pericolo;
- percezione cosciente del pericolo;
- condizioni di tempo e di luogo dell'intervento, in relazione alla gravità dell'esposizione a pericolo;
- azione individuale o contributo determinante all'esito dell'operazione;
- eventuale assenza di specifici strumenti di protezione personale o altrimenti d'ausilio.

8008

La **procedura** per il conferimento delle promozioni per merito straordinario, di cui al novellato articolo 75 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, si articola nelle seguenti fasi:

- **fase della proposta** (comma 3), in merito alla quale occorre precisare che:
 - l'atto di proposta è affidato al Questore della provincia in cui le condotte segnalate per la ricompensa sono avvenute, su iniziativa o rapporto del dirigente dell'Ufficio, dell'Istituto o del Reparto; per il personale in servizio al Dipartimento della pubblica sicurezza o articolazioni da esso direttamente dipendenti, la proposta è formulata dal Direttore centrale per le risorse umane (Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2018, n. 112, in corso di attuazione), d'iniziativa o su rapporto dei Direttori centrali e degli Uffici di pari livello del medesimo Dipartimento, secondo l'appartenenza del personale proposto;
 - ~~la competenza del Questore e del citato Direttore centrale in ordine alle rispettive categorie di personale restano ferme anche in caso di attività coinvolgenti personale appartenente ad entrambe;~~
 - la proposta è da formularsi al termine di un'attività istruttoria che ha avvio d'iniziativa o su rapporto del dirigente dell'Ufficio di appartenenza del soggetto proposto per la ricompensa; è essenziale assicurare, nella redazione delle apposite schede individuali, chiarezza e precisione, oltre che esaustività e tutto il corredo documentale necessario ed utile a consentire un'obiettiva ricostruzione dei fatti, affinché possano emergere in maniera oggettiva ed univoca i presupposti e criteri sottesi alle sopra delineate fattispecie;
 - l'atto di proposta deve pervenire all'Ufficio per le ricompense della Direzione centrale per le risorse umane non oltre dodici mesi dal verificarsi dei fatti;
 - ove riguardi più operatori, l'atto di proposta dovrà inequivocabilmente far emergere il contributo recato da ciascun dipendente proposto, affinché sia possibile valutare, per ciascuno di essi, l'effettiva sussistenza dei presupposti per la promozione, ovvero, in subordine, per altre ricompense;
 - ove riguardi funzionari, l'atto di proposta dovrà evidenziare, anche in relazione alle qualifiche rivestite, i riscontri fattuali richiesti affinché si evidenzino, nell'eccezionale condotta segnalata, la sussistenza di quel necessario *quid pluris* rispetto alle elevate funzioni loro spettanti;
- **fase della decisione** (comma 4), rimessa ai competenti Organi centrali, individuati:
 - per i funzionari di cui sia proposta la promozione a qualifiche dirigenziali, nel *Consiglio di amministrazione* di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, previo parere della *Commissione per la progressione in carriera* di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
 - per agli altri funzionari, nel *Consiglio di amministrazione* di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982;
 - per tutti gli altri appartenenti, nelle rispettive *Commissioni di avanzamento* di cui all'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982.